

GIUSTIZIA E SENTENZE

In breve



BENI SEQUESTRATI

Stabiliti i compensi per l'amministratore



La sezione Gip/Gup del Tribunale di Roma, in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, ha elaborato un protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati. In particolare per: indennità di esecuzione del sequestro; spese di trasferta; custodia di beni mobili, immobili, quote societarie, rami d'azienda e spese generali.

SCUOLA

Maestra assolta se violenza improvvisa

La maestra non è responsabile per l'incidente avvenuto in classe durante la ricreazione dovuto all'azione repentina con la quale una bambina aveva fatto male a una compagna (prognosi 35 giorni), tirandole il braccio per prendersi la sua merendina. Questo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21056 depositata ieri.

AVVOCATI

A Bologna il 5 giugno focus sulle riforme

Il 5 giugno a Bologna, presso il teatro Duse, si svolgerà un incontro organizzato dalla Fondazione forense bolognese sulle recenti novità in materia forense.

Cassazione. Risarcimento in caso di mancata informazione sul rischio di

# Il ginecologo «paga» l'...

Nel conto i danni futuri ed esistenziali - Anche

Patrizia Maciocchi

Il ginecologo paga il danno patrimoniale anche futuro ed esistenziale per la nascita del bambino malformato se non avverte la madre del rischio. E il dolo preclude anche la possibilità di avvalersi della garanzia assicurativa.

La Corte di cassazione, con la sentenza 11364, afferma l'esclusiva responsabilità del medico nel determinare l'evento lesivo escludendo la condanna sia della clinica sia dell'assicurazione. I giudici prendono così le distanze dalla Corte d'appello che, pur avendo dato atto dell'invalidità quasi totale subita dal minore dal momento della nascita, aveva negato il danno futuro, circoscrivendo il risarcimento al periodo che andava dalla nascita alla data della sentenza.

I giudici di merito avevano accordato alla madre un contributo di 5 mila euro l'anno, per l'as-

sistenza prestata e la presumibile limitazione dell'attività lavorativa, mentre avevano stabilito che il marito, anche se era convivente e partecipe, non poteva pretendere nulla. Un giudizio bocciato dalla Cassazione «l'errore giuridico compiuto dalla Corte d'Appello attiene alla iniquità dei criteri liquidatori

GLI EFFETTI

Per i supremi giudici il medico ha agito con dolo

Indenne l'assicurazione che copre solo la colpa

di un danno patrimoniale certo e permanente, posto che la solidarietà familiare come è proseguita fino al tempo del decidere, proseguirà sino a quando i genitori sopravviveranno». Per la Cassazione non può conside-

rarsi giuridicamente corretta la somma riduttiva liquidata come retribuzione di un danno patrimoniale emergente e da lucro cessante, in una condizione «dove l'assistenza al menomato non può che essere continua con sacrifici economici rilevanti, che fanno carico non solo alla madre ma anche al padre convivente e presente».

La prova del danno economico si desume in via presuntiva secondo un criterio di equità solidale e sociale e non può ridursi a un «modesto obolo temporaneo» (sentenza 9779/2013).

La Corte d'Appello ha invece correttamente escluso la responsabilità dell'assicurazione, in base alla clausola inserita nella polizza che copriva il medico solo per i fatti colposi e non per le azioni dolose.

L'ombrello assicurativo tutela dunque il ginecologo che, operando spesso in condizioni di emergenza, può incorrere in

errori involontari che non previste né dallo stato dell'azienda a disposizione

Nel caso e hanno invece rilevante, e terminare la bo con gravi a una sopra ma certamente gravissima la stessa dignità con conseguenti disastrose per i genitori

La Cassazione per l'affermazione irrilevante della riserva di coscienza e non esternata so causa e non del piccolo.

Investimenti finanziari. Non basta un inadempimento del contratto

# Va provato il danno da «promotore»

Giovanni Negri  
MILANO

Non basta provare l'inadempimento di obblighi nascenti dal contratto per affermare la responsabilità dell'intermediario finanziario e del promotore. Serve anche la prova del danno e del collegamento tra il danno stesso e l'inadempimento. In particolare, una responsabilità solidale non può essere conseguenza della sola diversificazione degli investimenti, concordata con il risparmiatore, «pur in presenza

svolgere la sua attività esclusivamente per conto e nell'interesse soltanto di intermediazione mobiliare, come previsto dall'articolo 5 comma terzo, della legge n. 1 del 1991». Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 11524 della Terza sezione civile depositata ieri.

Sulla base di queste argomentazioni, la Cassazione ha confermato il proscioglimento, da parte della Corte d'appello di Roma, di una società finanziaria e degli eredi di un promotore, chiamati

mentava il solo parziale investimento delle somme consegnate a più riprese. La Cassazione ricorda che dalla ricostruzione della Corte d'appello è però emerso che non ci sono elementi da cui dedurre che il denaro affidato al promotore non abbia avuto la destinazione prevista.

E si tratta di un elemento determinante perché possano essere chiamati in causa società e promotore: deve cioè essere accertato un fatto illecito commesso dal promotore ai danni dell'investi-

questo accer positivo, è così dell'estensior lità del promotore per il quale sto caso non è fatto illecito p possa avere ri te penale o sc Come pure ni di un even l'inadampim promotore de va con la soc zione mobili